

## Il CCNL in pillole 1 (leggere anche l'articolo 1 del CCNL)

### Scrittura continuata (lavoro subordinato)

Non esiste più l'obbligo di "collaborazione" prima dell'inizio della scrittura.

E' un contratto a termine, a carattere continuativo: **lo scritturato è pagato tutti i giorni compresi tra la data di inizio e quella di termine della scrittura.**

Il contratto di scrittura può prevedere la sospensione del rapporto di lavoro solo nel periodo natalizio e/o pasquale (Il periodo di sospensione, che deve comprendere anche le giornate di Natale e/o Pasqua, ha una durata massima di 14 giorni). Nel caso in cui la sospensione per detti periodi non sia prevista dal contratto di scrittura, l'impresa può utilizzarla dando un preavviso di 45 giorni. In questo caso le giornate di sospensione vengono recuperate a fine contratto. L'impresa rimborserà le spese di viaggio (dalla città dove si fa lo spettacolo a quella di residenza e ritorno) solo agli scritturati che hanno un compenso giornaliero non superiore a 250 euro.

Per questo tipo di scrittura, in caso di attività lavorativa **esclusivamente per i giorni del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, o del 1° novembre, è previsto un pagamento oltre al compenso concordato, di un importo pari a quello giornaliero minimo stabilito dall'articolo 31 alla colonna A del contratto** (es. per **gli attori professionisti**: dal 1° aprile: compenso concordato + 55,02. Dal 1° gennaio 2019 compenso concordato + 56,59. Dal 1° gennaio 2020 compenso concordato + euro 58,69. Per **gli allievi attori**: dal 1° aprile compenso concordato o minimo (euro 55,61) + euro 44,85, dal 1° gennaio 2019 compenso concordato o compenso minimo (euro 57,20) + euro 46,13, dal 1° gennaio 2020 compenso concordato o minimo (euro 59,32) + euro 47,84).

Solo in caso di scrittura continuata, quando una scrittura è superiore a 90 giorni di durata, qualora il contratto di scrittura preveda una proroga della stessa, è possibile una sola proroga per un massimo di 5 settimane, se l'impresa esercita questa opzione entro 45 giorni (se lo spettacolo è già in programmazione) o entro 25 giorni (in caso di spettacolo non ancora andato in scena) prima della scadenza del contratto originario. Qualora la scrittura sia inferiore a 90 giorni, ma non inferiore a 45, la proroga è possibile per un massimo di tre settimane, con i medesimi tempi per la richiesta da parte dell'azienda sopra previsti (45 o 25 giorni).